



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

382 / 2019 del 20/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO CON LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (SEA) - PROVVEDIMENTI



OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO CON LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (SEA) - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 444/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un'Azienda sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, la quale:

- è stata istituita dalla Regione Lombardia con L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 "Istituzione dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla L.R. n. 31 del 11 luglio 1997 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)", successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, quindi, dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009";
- presta il predetto soccorso attraverso l'utilizzo di mezzi su gomma [Mezzi di Soccorso Avanzato – MSA (automediche), Mezzi di Soccorso Intermedi - MSI e Mezzi di Soccorso di Base – MSB (autoambulanze)] e su ala rotante (elicotteri HEMS - Helicopter Emergency Medical Service);
- coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOEU), l'attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario extra ospedaliero in tutta la Regione Lombardia;
- favorisce la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;
- promuove, ove possibile, l'instaurarsi di collaborazioni con Enti Pubblici per favorire progetti futuri;
- garantisce, inoltre, l'operatività dei Call Center Laici del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale;
- ha il compito, tra gli altri, di promuovere il sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale, implementando e rendendo omogeneo il soccorso in emergenza urgenza extraospedaliera, obiettivo che viene realizzato anche mediante l'individuazione di strategie formative necessarie a qualificare in modo uniforme e mirato le attività da svolgere;

PREMESSO, altresì, che la Società Esercizi Aeroportuali (SEA):

- ha realizzato e gestisce, ai sensi della Legge del 18/4/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione del 7/5/1962 n. 191 per la disciplina dei rapporti con lo

Stato, così come indicata dalla Convenzione SEA/ENAC del 4/9/2001, gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, cui è stato riconosciuto dalle Leggi n. 194/62 e n. 449/85 lo status di aeroporti privati (ex artt. 704 – ora 694 e segg. C.N.) fino al 4/5/2041;

- ai sensi della suddetta Convenzione, all'art. 4 punto c.6), tra i compiti, in qualità di gestore, SEA: “... *assicura ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle amministrazioni dello Stato in ordine ai servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale*”;
- deve assicurare sugli aeroporti, dalla stessa gestiti, ogni servizio utile a tutta l'utenza aeroportuale, con particolare attenzione alle necessità sanitarie e di emergenza;

RILEVATO che SEA gestisce le attività legate all'aggiornamento del Piano di Emergenza aeroportuale in sinergia e in raccordo con l'assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale e contribuisce all'organizzazione, pianificazione e partecipazione alle simulazioni annuali di emergenze aeroportuali di Linate e Malpensa, atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza Extraospedaliero 118 regionale;

DATO ATTO che AREU:

- è l'unico soggetto, ex art. 16 della Legge Regionale n. 33/2009 e DGR n. 6994/2008, demandato a coordinare, in Regione Lombardia, l'attività relativa al soccorso sanitario primario extra ospedaliero, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi;
- presta predetto soccorso attraverso l'ausilio di personale medico, infermieristico, tecnico dipendente dalle Aziende Sanitarie pubbliche convenzionate – sia dipendente o volontario di Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali e Enti – competente e adeguatamente formato;
- le proprie strutture tecnico-organizzative e i mezzi impiegati sono adeguati all'erogazione del servizio;
- è un'Azienda in grado di erogare specifici percorsi formativi altamente professionalizzanti, tramite i propri professionisti formatori, esperti nell'ambito dell'emergenza urgenza e nella gestione degli eventi maggiori/catastrofici e/o maxiemergenze;
- possiede i requisiti necessari per la realizzazione degli eventi formativi rivolti a personale sanitario/tecnico/laico e è in grado di sostenerne la realizzazione mettendo anche a disposizione adeguati ambienti, aree e idonee dotazioni di materiale didattico (simulatori avanzati);

RICHIAMATA la nota Prot. AREU n. 1312 del 11.02.2019 con la quale AREU ha chiesto a SEA l'intenzione di continuare ad avvalersi dei servizi sanitari svolti sin dal 2015;

PRESO ATTO che SEA ha manifestato la necessità di proseguire la collaborazione con AREU, quale pubblica amministrazione preposta in Regione Lombardia all'erogazione dei servizi sanitari in emergenza urgenza in ambito extra ospedaliero, presso gli Aeroporti milanesi di Linate e Malpensa;

VISTO che, a seguito della prevista chiusura dell'Aeroporto di Linate, lo svolgimento delle simulazioni avrebbe comportato uno slittamento dei tempi e preso atto della richiesta di SEA di ampliamento dei servizi erogati da AREU connessi alla formazione in tema di emergenza urgenza e di eventi catastrofici e/o maxiemergenze, si è ritenuto di procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo;

TENUTO CONTO che SEA ha confermato la disponibilità a rimborsare ad AREU gli oneri economici sostenuti a fronte dell'attività svolta, compresi gli oneri connessi agli specifici percorsi formativi che vengono di volta in volta concordati e approvati, in base alle esigenze, previa accettazione scritta tra le Parti;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, l'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante del presente provvedimento, tra AREU e SEA per servizi di supporto tecnico-operativo in ambito sanitario;
2. di dare atto che il citato accordo disciplina il contratto di prestazione dei servizi sanitari e tecnici operativi erogati in ambito extra ospedaliero durante le attività legate:
 - all'aggiornamento del Piano di Emergenza Aeroportuale;
 - alle simulazioni annuali di emergenza aeroportuali atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza Extra ospedaliero 118 di Regione Lombardia;
 - a eventuali altri sporadici interventi e/o pareri espressamente richiesti da SEA esclusivamente in relazione alle problematiche sanitarie e di emergenza aeroportuale;
3. di stabilire che l'accordo decorre dal 01.11.2019 per la durata di anni due fino al 01.11.2021, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di dare atto che, a fronte dei servizi resi e delle attività di volta in volta svolte da AREU, SEA corrisponderà ad AREU un importo massimo annuale stimato e quantificato in Euro 6.000,00 (IVA compresa se e in quanto dovuta) per entrambi gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, a titolo di rimborso di tutti gli oneri sostenuti da AREU per l'esecuzione dell'accordo;
5. di dare atto che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi effettivamente sostenuti da AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);

6. di dare, altresì, atto che qualora il suddetto importo stimato annuale stabilito e concordato tra le Parti non dovesse risultare congruo rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti da AREU in relazione ai servizi resi, SEA dovrà riconoscere il relativo maggior rimborso ad AREU a fronte della rispettiva rendicontazione opportunamente presentata, tenendo conto di tutti gli elementi economici effettivamente sostenuti per i servizi e le attività oggetto del citato accordo;
7. di dare atto che gli oneri connessi agli specifici percorsi formativi, attivati in base alle esigenze di SEA, verranno, previa presentazione di apposito preventivo, di volta in volta concordati e approvati previa accettazione scritta e contabilizzati nel Bilancio aziendale al conto n. 30.10.31.20 (ricavi per formazione a privati);
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico



ACCORDO PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO TRA

La Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A. con sede in Segrate – Aeroporto di Milano Linate, capitale sociale Euro 27.500.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 93894 (Tribunale di Milano), Codice Fiscale e P.IVA n. 00826040156, in persona del Responsabile Purchasing Beni e Servizi Dott. Fulvio Zonta agente in forza dei poteri conferitigli, domiciliato per la carica presso S.E.A., di seguito “SEA”,

e

l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza – AREU, con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in persona del dr. Alberto Zoli, Direttore Generale pro tempore, agente in forza dei poteri conferitigli, di seguito definita: “AREU”, ed entrambe congiuntamente definite: “Parti”.

PREMESSO CHE

1. AREU è un’Azienda sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, la quale:

- a. è stata istituita dalla Regione Lombardia con Legge Regionale n. 32/2007, norma successivamente abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i.;
- b. è stata attivata dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. VIII/6994/2008;
- c. ha il compito, tra gli altri, di coordinare in Regione Lombardia l’attività relativa al soccorso sanitario primario extra ospedaliero, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi;
- d. presta il predetto soccorso attraverso l’utilizzo di mezzi su gomma [Mezzi di Soccorso Avanzato – MSA (automediche), Mezzi di Soccorso Intermedi - MSI e Mezzi di Soccorso di Base – MSB (autoambulanze)] e su ala rotante (elicotteri HEMS - Helicopter Emergency Medical Service);
- e. coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), l’attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario extra ospedaliero in tutta la Regione Lombardia;
- f. favorisce la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;
- g. promuove, ove possibile, l’instaurarsi di collaborazioni con Enti Pubblici per favorire progetti futuri;
- h. garantisce, inoltre, l’operatività dei Call Center Laici del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale;
- i. ha il compito, tra gli altri, di promuovere il sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale, implementando e rendendo omogeneo il soccorso in emergenza urgenza extraospedaliera, obiettivo che viene realizzato anche mediante l’individuazione di strategie formative necessarie a qualificare in modo uniforme e mirato le attività da svolgere.

2. SEA ha realizzato e gestisce, ai sensi della Legge del 18/4/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione del 7/5/1962 n. 191 per la disciplina dei rapporti con lo Stato, così come novata dalla Convenzione SEA/ENAC del 4/9/2001, gli aeroporti di Linate e Malpensa, cui è stato riconosciuto dalle Leggi n. 194/62 e n. 449/85 lo status di aeroporti privati (ex artt. 704 - ora 694 e segg. C.N.) fino al 4/5/2041;
3. Ai sensi della suddetta Convenzione, all'art. 4 punto c.6), tra i compiti del gestore SEA: *... assicura ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle amministrazioni dello Stato in ordine ai servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale;*
4. SEA manifesta, pertanto, la necessità di usufruire della collaborazione di AREU, quale amministrazione pubblica preposta in Regione Lombardia all'erogazione dei servizi sanitari di emergenza urgenza in ambito extra ospedaliero, presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa;
5. AREU, tramite i propri professionisti Formatori, esperti nel metodo e nei contenuti, nell'ambito dell'emergenza urgenza e nella gestione degli eventi maggiori/catastrofici e/o maxiemergenze, è in grado di erogare specifici percorsi formativi altamente professionalizzanti;
6. AREU dichiara che:
 - a. tutto il personale – sia medico, infermieristico, tecnico dipendente delle Aziende Sanitarie pubbliche convenzionate - sia dipendente o volontario di Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali e Enti – è competente e adeguatamente formato;
 - b. le proprie strutture tecnico-organizzative ed i mezzi impiegati sono adeguati all'erogazione del servizio;
 - c. di possedere i requisiti necessari per la realizzazione degli eventi formativi richiesti rivolti a personale sanitario/tecnico/laico e di essere idonea a sostenere la realizzazione degli stessi, mettendo anche a disposizione adeguati ambienti, aree e idonee dotazioni di materiale didattico (simulatori avanzati);
7. AREU presta la propria attività nel pieno rispetto di tutte le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia sanitaria;
8. AREU dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le Leggi, Regolamenti, Convenzioni ed Ordinanze che disciplinano le attività sugli aeroporti di Milano, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi di SEA verso l'Amministrazione dello Stato Italiano per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale;
9. risulta interesse di SEA assicurare sugli aeroporti dalla stessa gestiti ogni servizio utile a tutta l'utenza aeroportuale, con particolare attenzione alle necessità sanitarie e di emergenza;
10. a seguito dei contatti già intercorsi, le Parti hanno manifestato la propria disponibilità per addivenire alla sottoscrizione del presente Contratto al fine di soddisfare pienamente e in sinergia tutte le attività correlate al definitivo assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale;
11. SEA, pertanto, si è mostrata disponibile a rimborsare ad AREU gli oneri economici dalla stessa sostenuti, come meglio definito di seguito nel dettaglio all'art. 4;



12. il presente Contratto risulta a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle norme del Codice Civile italiano;

13. AREU è stata messa da SEA a conoscenza delle norme e disposizioni in vigore in aeroporto per l'espletamento dei servizi al pubblico, anche mediante la consegna del documento "mappatura dei rischi per aree omogenee";

14. le Parti si impegnano a effettuare eventuali incontri periodici per un puntuale momento di verifica e reciproco confronto;²

tanto premesso, tra le Parti come sopra individuate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - OGGETTO

Costituiscono oggetto del presente Contratto la prestazione di servizi sanitari e tecnico-operativi erogati in ambito extra ospedaliero con particolare riferimento:

- a. alle attività legate all'aggiornamento del Piano di Emergenza aeroportuale in sinergia e in raccordo con l'assetto del sistema di emergenza urgenza territoriale;
- b. al contributo nell'organizzazione, pianificazione e partecipazione alle simulazioni annuali di emergenza aeroportuali di Linate e Malpensa, atte a testare il coordinamento operativo tra il Servizio Sanitario Aeroportuale e il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza Extraospedaliero 118;
- c. ad eventuali altri sporadici interventi e/o pareri espressamente richiesti da SEA esclusivamente in relazione alle problematiche sanitarie e di emergenza aeroportuale;
- d. a specifici percorsi formativi nell'ambito dell'emergenza-urgenza, per operatori sanitari e non, volti a garantire la sicurezza nella gestione delle emergenze medico-traumatiche.

Art. 3 - DURATA

Le Parti convengono che il presente Contratto produrrà i suoi effetti per 24 mesi, a far data dal 01 novembre 2019, con esclusione del tacito rinnovo. Sono fatti salvi, per effetto, tutti i pregressi rapporti intercorsi a decorrere da tale data.

Sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto, previa formale richiesta da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza.

Le Parti potranno convenire la proroga del presente Contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni del presente o a quelle diverse che dovessero venire concordate tra le Parti. Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà avvenire per iscritto.

Art. 4 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

A fronte dei servizi resi e delle attività di volta in volta svolte da AREU ai sensi del presente Contratto, SEA corrisponderà ad AREU un importo annuale stimato e quantificato in Euro 6.000,00 (IVA compresa) per entrambi gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, a titolo di rimborso di tutti gli oneri sostenuti da AREU per l'esecuzione del presente Contratto, ovvero a copertura dei costi sostenuti per prestare i seguenti servizi:



- assistenza a esercitazioni, eventi e manifestazioni, secondo quanto determinato nel modulo n. 40/41 di AREU, allegato A) parte integrante al presente contratto;
- altre forme di collaborazione rese da personale di AREU nei confronti di SEA.

Qualora il suddetto importo stimato annuale stabilito e qui concordato tra le Parti non dovesse risultare congruo rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti da AREU in relazione ai servizi resi, SEA dovrà riconoscere il relativo maggior rimborso ad AREU a fronte della rispettiva rendicontazione opportunamente presentata, tenendo conto di tutti gli elementi economici effettivamente sostenuti per i servizi e le attività oggetto del presente Contratto.

Qualora SEA intenda attivare specifici percorsi formativi nell'ambito dell'emergenza-urgenza, per gli operatori sanitari e non, AREU presenterà apposito preventivo, che verrà di volta in volta concordato e approvato previa accettazione scritta.

S.E.A. potrà richiedere per iscritto e ottenere da AREU, in dettaglio e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono ogni fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. - Aeroporto Milano Linate - 20090 SEGRATE (MI) – Codice fiscale/partita IVA 00826040156.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Si informa che SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il nostro Codice Destinatario e/o PEC.

Le fatture dovranno riportare il numero dell'Ordine di Acquisto e dell'Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, secondo le specifiche indicate nel (Modulo Acquisizione Prestazione) comunicato da SEA.

Il pagamento degli importi dovuti avverrà a 60 giorni fine mese data fattura.

Resta inteso che, in caso di ritardato pagamento, verrà corrisposto il tasso legale di interesse vigente pro tempore.

È vietata qualunque cessione del presente contratto, nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.

È vietato qualunque mandato all'incasso non riconosciuto e autorizzato da SEA.

È vietata la cessione del credito.

Art. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall'art. 3 della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara relativo alla prestazione dedotta in Contratto è il seguente: C.I.G. in attesa di emissione.

AREU assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale.

In particolare, si impegna:

1. ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati a SEA entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

2. a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato PDF o TIFF, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo fatturefornitori@pec.seamilano.eu.

Art. 6 - ADEMPIMENTI A CARICO DI AREU

Sono da intendersi a carico di AREU i seguenti oneri e obblighi:

- provvedere all'esecuzione delle attività concordate, tramite l'impiego di professionisti di comprovata esperienza e debitamente formati, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati da AREU dell'esecuzione e SEA;
- rispettare ogni disposizione di Legge, Ordinanza o Regolamento vigente che disciplini le attività negli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa;
- inviare a SEA, a richiesta, una reportistica dei servizi periodicamente eseguiti;
- rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A. (Sistema di Gestione Ambientale), connesse con le attività oggetto del presente Contratto, pubblicate sul sito istituzionale di SEA (<http://www.seamilano.eu/it/sostenibilita/sostenibilita-socio-economica/fornitori>) e costituenti parte integrante del presente Contratto;
- segnalare qualsiasi sanzione interdittiva che comporti la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14.1, D. Lgs. n. 81/08;
- adempiere a qualsiasi altro obbligo, anche se non espressamente citato, previsto e necessario per eseguire la prestazione dei servizi concordati nel presente atto a perfetta regola d'arte.

Art. 7 - SEGNALAZIONI

È facoltà di SEA comunicare ad AREU eventuali segnalazioni relative alla qualità dei servizi resi per le verifiche ed eventuali azioni di competenza.

Art. 8 - PERSONALE

AREU dovrà osservare tutte le norme, le prescrizioni di legge e di regolamenti, nonché le disposizioni relative al rapporto di lavoro.

Art. 9 - ONERI DI STIPULA

Il presente Contratto è redatto in duplice originale. Si intendono a carico di SEA tutti gli oneri e le spese sostenute per la stipulazione, l'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo, la scritturazione e la registrazione del presente Contratto.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 10 - RAPPRESENTANTE DI SEA

SEA comunicherà ad AREU il nominativo del proprio rappresentante che sarà il referente per l'esecuzione del presente Contratto. Detto rappresentante potrà essere sostituito, previa comunicazione scritta ad AREU, senza ulteriori formalità. In particolare, il rappresentante SEA vigilerà affinché l'esecuzione del servizio avvenga in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.

Art. 11 - RAPPRESENTANTE DI AREU

AREU comunicherà a SEA il nominativo del proprio rappresentante che sarà il referente



per l'esecuzione del presente Contratto e che sarà investito di ogni potere per impegnare AREU e al quale faranno capo, per quanto di sua competenza, anche le responsabilità qui previste per AREU. Tale rappresentante potrà essere sostituito, previa comunicazione scritta a SEA, senza ulteriori formalità.

Detto rappresentante sarà responsabile dell'organizzazione del servizio e rappresenterà AREU nei confronti di SEA per tutti gli aspetti di carattere gestionale.

Tale rappresentante sarà in particolare responsabile:

- delle modalità del servizio reso da AREU;
- della programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio;
- della supervisione del servizio reso.

Art. 12 - RECESSO

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento con un preavviso di sessanta giorni, qualora decida, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione, di rinunciare all'attività oggetto della presente Convenzione. Tale decisione non produrrà a favore dell'altra parte alcun diritto a risarcimento danni e/o spese, ma solo il conguaglio del corrispettivo come sopra pattuito, parametrato al servizio reso sino al momento di efficacia del recesso.

La comunicazione scritta di recesso deve essere trasmessa esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

per SEA: direzioneoperazioni@pec.seamilano.eu

Art. 13 - CODICE DI CONDOTTA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

13.1 L'Operatore dichiara di essere stato portato a conoscenza da parte di SEA dell'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche, consultabile sul sito <http://www.seamilano.eu/it/governance/modello-organizzazione-gestione> (di seguito il “**Modello Organizzativo**”), e del Codice di Condotta SEA – che implicitamente ricomprende tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011) che SEA ha fatto propri nell'ottica di contrastare le infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata, consultabile sul sito <http://www.seamilano.eu/it/governance/codice-condotta> (di seguito il “**Codice di Condotta**”), ed espressamente si impegna a rispettare tutte le prescrizioni in essi contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. In particolare, l'Operatore si impegna a:

- a) rispettare il Modello Organizzativo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla medesima SEA;
- b) segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza (nominato per il controllo effettivo del Modello di Organizzazione, di seguito “**OdV**”) eventuali violazioni del Modello di Organizzazione o delle procedure adottate da SEA per la sua attuazione di cui viene a conoscenza;
- c) ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti



- provenienti da SEA e/o da parte dell'OdV;
- d) informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta acquisendoli sui siti internet di SEA come sopra indicati.

13.2 Qualora l'Operatore o i suoi dipendenti o collaboratori i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola; ovvero ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione di SEA, siano in contrasto con le prescrizioni di cui al Modello Organizzativo e Codice di Condotta, SEA avrà facoltà di dichiarare il presente Accordo risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti."

Art. 14 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. N. 81/2008

Le Parti si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla sicurezza posti rispettivamente a proprio carico dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, necessariamente prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente accordo.

Art. 15 - RISERVATEZZA

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. del 30.06.2003, n.196 e s.m.i.; le Parti dichiarano che i dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento della prestazione contrattuale, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

AREU è titolare dei dati sensibili acquisiti nel corso dell'espletamento delle attività sanitarie e si impegna alla corretta conservazione e trattamento dei medesimi dati, ai sensi di legge.

Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza e la protezione da diffusione indebita di quanto siano venute a conoscenza in virtù del presente Contratto.

Art. 16 - CONTROVERSIE

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente Contratto, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Il presente Contratto è stato liberamente negoziato dalle Parti; le Parti pertanto espressamente escludono l'applicazione degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile.



PROPOSTA DI DELIBERA N. 444/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN AMBITO SANITARIO CON LA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (SEA) - PROVVEDIMENTI

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 18/11/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)